

## X LEGISLATURA

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

#### COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 105: "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale)

proposta di legge n. 67: "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).

#### Verbale n. **86**

Seduta del 13 ottobre 2010

	PRESENTI	ASSENTI
Roberto ANTONAZ		Sì
Massimo BLASONI	Sì	
Franco CODEGA	Sì	
Pietro COLUSSI		Sì
Alessandro CORAZZA	Sì	
Roberto NOVELLI	Sì	
Enore PICCO	Sì	
Edoardo SASCO	Sì	
TOTALE	6	2

Il giorno 13 ottobre 2010, alle ore 14.30, nella sala verde del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge **n. 105 e n. 67** in materia di politiche giovanili.

(Presidenza del Presidente BLASONI)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 14.45.

Partecipano ai lavori il dott. Terzo Unterweger Viani, Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e la dott.ssa Alessandra Gabriele, del Servizio qualità della legislazione, semplificazione e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale.

Dando seguito a quanto stabilito nella seduta del 27 settembre si procede con l'audizione del dott. Diego Angelini della Direzione centrale attività produttive.

Il dott. ANGELINI illustra gli interventi previsti dalla normativa regionale per la creazione di nuove imprese e di iniziative produttive avviate da giovani (vedi all. 1). Spiega in particolare gli incentivi per la nuova imprenditorialità e la continuità d'impresa nel settore artigiano, gli interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle PMI, gli incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati con fondi europei (FESR 2007-2013).

Il PRESIDENTE ringrazia il dott. Angelini e lascia la parola ai consiglieri per eventuali domande.

Il consigliere CORAZZA chiede se sia previsto un servizio di assistenza e supporto rivolto ai giovani per l'accesso agli incentivi.

Il PRESIDENTE chiede se sia percorribile la previsione di un rafforzamento della riserva per l'imprenditoria giovanile nell'ambito degli interventi per lo sviluppo competitivo e dei bandi per l'accesso ai fondi europei.

Il dott. ANGELINI spiega che la Regione finanzia i centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane e commerciali, che hanno tra i loro compiti anche quello di dare supporto per l'accesso alle diverse forme di incentivo. Ammette comunque che spesso vi è un problema di informazione e conoscenza delle misure disponibili. Sulla domanda del Presidente, risponde che non vi sono difficoltà di attuazione di tipo tecnico o giuridico.

A questo punto, in assenza di ulteriori interventi, il PRESIDENTE ringrazia e congeda il dott. Angelini. Si passa quindi all'esame della bozza di articolato (vedi all. 2).

Prende la parola il consigliere CORAZZA, che riferisce di aver partecipato nei giorni scorsi, nell'ambito di una delegazione della V Commissione, all'8<sup>a</sup> edizione degli "Open days" organizzati dal Comitato delle Regioni, e in quell'occasione di aver preso parte a un workshop sulle politiche giovanili dell'Unione europea. Spiega gli obiettivi fissati dalle istituzioni europee, da raggiungere entro il 2020, per la riduzione dell'abbandono scolastico, l'aumento dell'occupazione tra i giovani, la mobilità tra istruzione e lavoro. Osserva che si potrebbe pensare di inserire nel testo in discussione un richiamo a quelle indicazioni.

Si procede quindi con l'esame della bozza di articolato. Vengono revisionati gli articoli da 1 a 13 apportando le modifiche di cui in allegato (vedi all. 3).

Quindi i lavori hanno termine. Il seguito è fissato al prossimo 5 novembre alle ore 10.00, con l'intesa di concludere l'esame del testo. Sono le ore 17.00.

IL PRESIDENTE

Massimo Blasoni

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro

Incentivi a nuove imprese e imprese giovanili  
di competenza della Direzione centrale attività produttive

La normativa regionale in materia di incentivazione alle attività produttive in diversi casi si pone tra i propri obiettivi la promozione della creazione di nuove imprese nonché di iniziative produttive avviate da giovani.

*Incentivi per la nuova imprenditorialità e la continuità d'impresa nella successione generazionale nel settore artigiano*

Per quanto attiene al settore dell'artigianato, la legge regionale 12/2002 prevede, all'articolo 61, incentivi a sostegno della nuova imprenditorialità e, all'articolo 62, incentivi per favorire la continuità d'impresa nella successione generazionale.

La disciplina regolamentare è dettata all'articolo 83 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 272/2005.

§

In particolare, alle nuove imprese sono concessi i seguenti contributi:

- a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale (spesa ammissibile: quota di iscrizione al corso);
- b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale (spesa ammissibile: spese per consulenze esterne concernenti la stesura di un piano d'impresa comprendente l'analisi di fattibilità e la valutazione della validità tecnico-produttiva e finanziaria dell'iniziativa);
- c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa (spesa ammissibile: spese concernenti il monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato).

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono concessi una sola volta ad ogni impresa. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi per un periodo di due anni consecutivi dalla data di iscrizione all'Albo degli artigiani.

In relazione ai contributi di cui alle lettere a) e b) l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo minimo dell'incentivo per ciascuna delle iniziative è pari a 1.500,00 euro, quello massimo a 8.000,00 euro.

In relazione ai contributi di cui alla lettera c) l'ammontare della sovvenzione è pari a 2.500,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo pieno e di 1.250,00 euro annui per ciascun soggetto assunto a tempo parziale.

Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

Nel periodo 2006-2010 sono state finanziate oltre 200 iniziative per un importo di circa 720 mila euro.

§

Gli incentivi di cui all'articolo 62 della legge regionale 12/2002 finanziano iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

Determinati requisiti sono previsti sia relativamente al cedente sia relativamente al successore:

Il cedente<sup>1</sup> deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica societaria deve essere iscritta all'Albo degli artigiani da almeno cinque anni;

<sup>1</sup> Per cedente si intende il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori di società artigiana che cedono la propria quota societaria.

b) salvo i casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie, deve avere età superiore a cinquantasette anni ed essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni.

Il successore<sup>2</sup> deve possedere i seguenti requisiti:

a) aver acquisito dal cedente l'impresa o tutte le quote societarie dello stesso;

b) **avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni** ed essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;

c) nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, **la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni**, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

Possono essere concessi contributi a copertura delle seguenti spese:

a) stesura da parte di consulenti del piano di analisi dell'azienda e del piano di sviluppo aziendale;

b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;

c) ricerche ed analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale;

d) acquisto di macchinari, impianti, automezzi e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessarie, destinati alla produzione di beni ed erogazione di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti.

L'intensità dell'incentivo è pari all'80 per cento delle spese ammissibili nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) e pari al 50 per cento delle spese ammissibili nell'ipotesi di cui alla lettera d).

L'importo minimo dell'incentivo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 40.000,00 euro.

Anche in questo caso le domande per accedere agli incentivi sono presentate alla Camera di commercio competente per territorio, direttamente o tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. Le domande devono essere presentate entro sei mesi successivi alla data di cessazione, qualora prevista, dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario.

L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore.

Nel periodo 2006-2010 sono state finanziate 34 iniziative per un importo di circa 950 mila euro.

#### *Funzioni di sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove imprese artigiane, delegate ai CATA*

In attuazione dell'articolo 72, comma 3 quater della legge regionale 12/2002, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 66/2008 disciplina le condizioni, i criteri e le modalità d'intervento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per l'esercizio delle funzioni delegate di **sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove imprese artigiane**.

In particolare, sono delegate ai CATA le seguenti funzioni<sup>3</sup>:

a) attività di animazione economica, finalizzata a fornire informazioni ed assistenza ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale di tipo artigianale;

b) offerta di servizi materiali ed immateriali a favore delle nuove imprese artigiane, diretti all'accompagnamento nella fase iniziale dell'esperienza imprenditoriale (**attività di incubatore d'impresa**).

<sup>2</sup> Per successore si intende il soggetto che diventa imprenditore artigiano acquisendo l'impresa dal cedente ovvero il socio o i soci di società artigiana che, con l'acquisto della quota o delle quote del socio o dei soci cedenti, detengono la maggioranza delle quote della società e rivestono la qualifica di imprenditori artigiani.

<sup>3</sup> La Regione assume a proprio carico le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai CATA, che sono finanziate secondo le procedure previste agli articoli da 9 a 12 del regolamento in questione.

L'attività di animazione economica ed i servizi prestati dai CATA come incubatori d'impresa non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti beneficiari. L'offerta dei servizi è accessibile a tutte le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, siano o meno associate alle organizzazioni degli artigiani.

Possono beneficiare dell'attività di incubatori d'impresa dei CATA le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane da non più di 24 mesi.

Ciascun progetto di incubatore d'impresa rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- area dei servizi logistici, nell'ambito della quale i CATA mettono a disposizione delle imprese le proprie infrastrutture e attrezzature;
- area dei servizi informativi, comprendente l'attività di orientamento ovvero la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca, ovvero il trasferimento in modo continuativo ed in forma organizzata di informazioni di specifico interesse sulle opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, sulle normative e regolamenti di interesse del settore mediante l'invio di bollettini, riviste, *newsletter*; l'area comprende inoltre la realizzazione di convegni, incontri e seminari mirati;
- area dei servizi di assistenza allo *start up*, comprendente l'attività di tutoraggio che fornisca assistenza o consulenza alla neo-costituita impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività;
- area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un *business plan* per la neo-costituita impresa, inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale.

#### *Gli interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle PMI*

Il capo I della legge regionale 4/2005 ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 354/2008 prevedono la concessione di incentivi a favore delle PMI che realizzano progetti di sviluppo competitivo, finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- attuare **processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese** (*spin off* e *start up*), nonché processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
- **fronteggiare situazioni di successione generazionale** all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale.

Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati:

- a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un *business plan*, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi previsti dalla legge 4/2005 (intensità contributiva massima: 50%);
- b) nel ricorso ad un *manager* a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un *business plan* predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso *business plan* e in vista di uno o più degli obiettivi previsti dalla legge regionale 4/2005 (intensità contributiva massima: 50%);
- c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi previsti dalla legge regionale 4/2005 (intensità contributiva massima: per i progetti di ricerca industriale 60% per

le medie e 70% per le piccole imprese; per le attività di sviluppo sperimentale 35% per le medie e 45% per le piccole imprese<sup>4</sup>);

d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 297/1999 e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi previsti dalla legge regionale 4/2005 (intensità contributiva massima: per la formazione specifica 35% per le medie e 45% per le piccole imprese; per la formazione generale 70% per le medie e 80% per le piccole imprese);

e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

Gli interessati presentano domanda di contributo al soggetto gestore prima dell'avvio della relativa iniziativa.

I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello dal soggetto gestore sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 della legge regionale 4/2005, i cui membri devono essere in possesso di requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese.

L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a 50.000,00 euro, quello massimo è pari a 500.000,00 euro. Il predetto limite minimo è ridotto rispettivamente a 20.000,00 euro per i progetti presentati dalle piccole imprese, ed a 10.000,00 per i progetti presentati dalle microimprese.

L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto è fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del regolamento di attuazione, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto in esito all'istruttoria.

Tra gli indicatori in base ai quali è attribuito il punteggio per le imprese *spin off* e *start up* vi è il parametro concernente l'**impulso all'imprenditorialità e all'occupazione giovanile** (allegato C al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 354/2008).

Al 31 dicembre 2009 il 14,48% dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 4/2005 erano nuove imprese (39 *start up* e 3 *spin off*), alle quali risultavano attribuiti incentivi per un importo complessivo di 10.804.278,45 euro.

*Gli incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attività 1.1.a*

Anche i bandi per l'attuazione dell'attività 1.1.a del POR FESR 2007-2013 aventi ad oggetto incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, industriali (DGR 116/2010<sup>5</sup>), artigiane (DGR 112/2010<sup>6</sup>), e del settore commercio, turismo e servizi (DGR 114/2010<sup>7</sup>), si propongono, tra l'altro, la promozione delle nuove imprese ed attribuiscono priorità all'imprenditoria giovanile.

I bandi in questione finanziano le seguenti iniziative:

<sup>4</sup> L'intensità dell'incentivo è elevata del 15 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca.

<sup>5</sup> Risorse assegnate pari ad euro 40.000.000,00 di cui quota FESR euro 9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.999,96 e quota Regione euro 9.200.000,00.

<sup>6</sup> Risorse assegnate pari ad euro 7.000.000,00, di cui quota FESR euro 1.715.000,00, quota Stato euro 3.675.000,00 e quota Regione euro 1.610.000,00.

<sup>7</sup> Risorse assegnate pari ad euro 9.000.000,00, così ripartite:

a) commercio e terziario, euro 5.500.000,00 di cui FESR 1.347.500,00, Stato 2.887.500,00, Regione 1.265.000,00;

b) turismo, euro 3.500.000,00 di cui FESR 857.500,00, Stato 1.837.500,00, Regione 805.000,00.

<p>Industria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca;</li> <li>- progetti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio;</li> <li>- affidamento di commesse di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati<sup>8</sup>;</li> <li>- programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, da presentare contestualmente a progetti di ricerca, sviluppo o innovazione cui sono strettamente connessi.</li> </ul>
<p>Artigianato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di ricerca industriale;</li> <li>- attività di sviluppo sperimentale;</li> <li>- acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione (progetti di innovazione);</li> <li>- programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, da presentare contestualmente a progetti di ricerca, sviluppo o innovazione cui sono strettamente connessi;</li> <li>- brevettazione di prodotti propri;</li> <li>- acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;</li> </ul>
<p>Commercio, turismo e servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;</li> <li>- progetti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio;</li> <li>- programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, da presentare contestualmente a progetti di ricerca, sviluppo o innovazione cui sono strettamente connessi.</li> </ul>

Per il settore industriale, il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:

- a) 20 mila euro per le PI;
- b) 150 mila euro per le MI;
- c) 300 mila euro per le GI.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2 milioni di euro.

Per il settore artigiano, sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

- a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:

<sup>8</sup> Le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 o consorzi composti dai soggetti citati.

- 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
- 2) 10.000 euro per le microimprese;
- b) per i progetti di innovazione:
  - 1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese;
  - 2) 5.000 euro per le microimprese;
- c) per i programmi di industrializzazione:
  - 1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
  - 2) 10.000 euro per le microimprese.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1 milione di euro.

Per il settore commercio, turismo e servizi, il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:

- a) 20 mila euro per le microimprese;
- b) 50 mila euro per le PI;
- c) 150 mila euro per le MI;
- d) 300 mila euro per le GI.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1 milione di euro.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

Industria	
Iniziative	Spese
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- personale di ricerca e prestazioni interne, relative ai costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale; Rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;</li> <li>- strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica; in particolare per i progetti di innovazione dell'organizzazione tali costi sono ammissibili solo relativamente a strumenti ed attrezzature legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);</li> <li>- prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato;</li> <li>- beni immateriali, ovvero costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato;</li> <li>- spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative</li> </ul>

	<p>dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri; tali spese sono determinate con modalità forfetaria come percentuale pari al 20 per cento dei costi del personale di ricerca;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;</li> <li>- imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato.</li> </ul>
Commesse di ricerca e sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese costituenti il corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti.</li> </ul>
Programmi di industrializzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione, le spese di investimento concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro, e relativi oneri accessori, quali trasporto e installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;</li> <li>b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;</li> <li>c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;</li> <li>d) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo;</li> <li>e) costi per progettazione, direzione e collaudo relativi alle realizzazioni di cui alla lettera d);</li> <li>f) spese impreviste calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione.</li> </ul> </li> </ul>

Artigianato	
Iniziative	Spese
Progetti di ricerca e di sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</li> <li>- spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività</li> </ul>

	<p>da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica;</li> <li>- spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>- spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;</li> <li>- spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale;</li> <li>- spese generali supplementari al progetto;</li> <li>- spese imprevedute, calcolate nella misura massima del 10 per cento dell'investimento.</li> </ul>
Progetti di innovazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) consulenza gestionale;</li> <li>2) assistenza tecnologica;</li> <li>3) servizi di trasferimento di tecnologie;</li> <li>4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;</li> <li>5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;</li> </ol> </li> <li>- relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione.</li> </ul>
Programmi di industrializzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione, le spese di investimento concernenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro e relativi oneri accessori, quali trasporto ed installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;</li> <li>b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;</li> <li>c) acquisto di software strettamente attinenti al programma</li> </ol> </li> </ul>

	<p>di industrializzazione;</p> <p>d) opere edili ed impiantistica generale destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo;</p> <p>e) progettazione, direzione lavori e collaudo relativi agli investimenti di cui alla lettera d);</p> <p>f) spese imprevedute, calcolate nella misura massima del 10% sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione.</p>
Brevettazione di prodotti propri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;</li> <li>- spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;</li> <li>- spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.</li> </ul>

Commercio, turismo e servizi	
Iniziative	Spese
Progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- personale e prestazioni interne, relative ai costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale; rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;</li> <li>- strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica;</li> <li>- prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato;</li> <li>- beni immateriali, ovvero costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato;</li> <li>- spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri;</li> <li>- materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;</li> </ul>

	- spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato.
Programmi di industrializzazione	- purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione, le spese di investimento concernenti: a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati ai nuovi prodotti, processi o servizi generati dall'iniziativa, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1000,00 euro e relativi oneri accessori, quali trasporto e installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo; b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati ai nuovi prodotti, processi o servizi generati dall'iniziativa; c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione; d) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione dei nuovi processi produttivi, prodotti o servizi; e) costi per progettazione, direzione e collaudo relativi alle realizzazioni di cui alla lettera d); f) spese imprevedute calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione.

Tutti e tre i bandi citati in esordio prevedono quale **criterio di priorità**, da applicare in caso di parità di punteggio, il carattere "giovanile" dell'impresa. Per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e 40 anni o la società i cui soci sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni.

I bandi relativi al settore industriale ed al settore commercio, turismo e servizi, contemplano altresì tra i **criteri di valutazione dei progetti**, in base ai quali sono attribuiti i punteggi, la "novità" dell'impresa. Per **nuove imprese** si intendono *start up* e *spin off* iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda.

Da registrare che a valere sui bandi di cui alle sopra citate DGR 112, 114 e 116/2010 sono state presentate complessivamente quasi 800 domande, di cui oltre 70 da imprese giovanili, che in particolare nel settore dell'artigianato rappresentano il 24% del totale.

#### *Mittelmoda International Lab*

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 6, comma 168 e seguenti, della legge regionale 2/2002, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione tra l'Azienda Fiere di Gorizia e la Camera nazionale della moda italiana, denominata "Mittelmoda International Lab", un contributo per la promozione di iniziative per la **valorizzazione delle migliori espressioni della creatività giovanile internazionale nel settore della moda, del tessile e dell'abbigliamento**.

La domanda per l'ottenimento del contributo deve essere corredata del programma delle iniziative da intraprendere e del relativo preventivo sommario di spesa.

**Bozza di articolato**

Revisione del testo alla seduta del 27 settembre 2010

Capo I  
PARTE GENERALE

Art. 1  
(Principi e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione e alla creazione di una relazione sinergica tra giovani e adulti.
2. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
  - a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
  - b) favorire la partecipazione all'elaborazione di una politica condivisa a loro destinata;
  - c) riconoscere l'assunzione di responsabilità personali e collettive.
3. La Regione persegue i principi e le finalità della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.

Art. 2  
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:
  - a) promuove in ogni ambito la cultura del merito;
  - b) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali;
  - c) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza all'unione europea e favorisce la mobilità e gli scambi a livello europeo e internazionale;
  - d) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;
  - e) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
  - f) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
  - g) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;

- h) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- i) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- j) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- l) promuove servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario, favorendo la creazione e la disponibilità per i giovani di idonei luoghi e strumenti che supportino lo sviluppo della loro personalità;
- m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

Art. 3  
(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

Art. 4  
(Soggetti attuatori)

1. La Regione realizza gli obiettivi indicati dalla presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo delle realtà giovanili associate e individuali, in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

Capo II  
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5  
(Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1, la Regione adotta il Piano regionale Giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla Direzione centrale competente, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani; alla predisposizione del Piano collaborano altresì le Direzioni centrali competenti nelle materie interessate, con l'apporto delle Province, dei Comuni, delle Università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali.

3 Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, con il parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente che si esprimono, rispettivamente entro quindici e trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini indicati, si prescinde dal parere.

4. Il Piano regionale Giovani è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul Portale regionale giovani.

#### Art. 6

##### (Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani, in coerenza con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per Provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) del Friuli Venezia Giulia. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale, è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo

3. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani, di cui all' articolo 7. Possono partecipare, altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 7

##### (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, la Regione istituisce la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, nominata per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari, due per ciascuna delle Università regionali, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;

- c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
  - d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, uno per ciascun partito e forza politica;
  - e) quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
  - f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
  - g) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni imprenditoriali;
  - h) quattro rappresentanti, due dei quali designati dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche e due designati dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.
3. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita.

#### Art. 8

##### (Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

1. La Consulta, collabora alla stesura del Piano regionale Giovani, di cui all'articolo 5 svolge funzioni propositive, consultive e operative per le politiche regionali a favore dei giovani e, in particolare:
- a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
  - b) esprime pareri e proposte su richiesta della Regione;
  - c) collabora con il Portale regionale giovani e la rete degli Informagiovani;
  - d) promuove la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili e collabora con le consulte, i forum e le altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
  - e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
  - f) presenta annualmente una relazione sulle attività svolte, anche in collaborazione con la Regione, e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
  - g) presenta alla fine del proprio mandato una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;
  - h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.
4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.
5. La Consulta è regolarmente istituita con la designazione della maggioranza dei componenti.

Art. 9  
(Forum provinciali e locali)

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l'istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso la Consulta regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all'articolo 8.

Art. 10  
(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti, in particolare, alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e internazionali, sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, sulle competenze e sul funzionamento delle organizzazioni internazionali ed europee, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.
4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani previsto all'articolo 28.

### CAPO III

#### ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

##### Art. 11

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.
2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

##### Art.12

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte da persone di età non superiore a trentacinque anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:
  - a) assenza dello scopo di lucro;
  - b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
  - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
  - d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

##### Art. 13

(Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.

CAPO IV  
Azioni di politica attiva

Art. 14  
(Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani)

1. A integrazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti, il Piano regionale Giovani individua specifiche azioni per:

a) prevedere nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la riserva del 5 per cento degli alloggi messi a bando, da assegnarsi a giovani sulla base di una specifica graduatoria;

b) stabilire una riduzione del 20 per cento degli indicatori ISEE e ISE per i giovani che accedono agli interventi di edilizia agevolata previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6/2003;

c) garantire secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, commi 4 e 5 e commi da 9 a 13 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), la quota parte di finanziamento, non coperto da garanzia ipotecaria fino all'importo massimo di \_\_\_\_\_ ;

d) riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione (co-housing), finalizzati alla combinazione dell'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture;

e) concedere contributi a cittadini di età superiore a sessantacinque anni e in condizioni di disagio economico per la locazione a prezzi contenuti di una o più stanze della propria abitazione a giovani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del Piano regionale Giovani in collaborazione con enti locali, Ater, Erdisu, istituzioni scolastiche e universitarie.

3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Art. 15  
(Formazione, ricerca e innovazione)

1. Al fine di promuovere una maggior coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione individua, nell'ambito del Piano regionale Giovani, gli strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, ricerca e innovazione, e del lavoro.
2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.
3. Il Piano regionale Giovani prevede le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 16  
(Politiche del lavoro)

1. Il Piano regionale Giovani prevede misure di politiche attive del lavoro in coerenza con la vigente normativa regionale. Il Piano individua altresì misure dirette alla stabilizzazione delle condizioni di precariato e ad incentivare l'occupazione di giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è inserito il seguente:  
"3 bis. Il regolamento di cui al comma 3 può prevedere l'aumento dell'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo del 20 per cento nelle ipotesi in cui i medesimi siano concessi per la stabilizzazione di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età".
3. Per agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e favorire lo sviluppo di competenze, la Regione sostiene i datori di lavoro privati e pubblici che si avvalgono di giovani per prestazioni di lavoro accessorio attraverso i voucher o buoni lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). I contributi vengono erogati alla conclusione delle singole iniziative.

Art. 17  
(Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e al fine di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti a copertura del 50 per cento della spesa prevista i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione, di età non superiore a trentacinque anni, che si sono distinti nei settori di competenza.
2. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza

all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

3. Il Piano regionale Giovani disciplina le modalità e le condizioni per l'ammissibilità degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 18

(Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono. Favorisce scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

#### Art. 19

(Incentivi per l'accesso e l'internazionalizzazione delle professioni)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, da realizzarsi con scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero. A tal fine sono concessi contributi ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, residenti in regione per andare all'estero e a giovani stranieri che dall'estero vengano ad operare in regione. I contributi sono diretti a sostenere le spese per la formazione e per l'alloggio.

2. La Regione, altresì, al fine di potenziare le professioni e le attività dei giovani lavoratori autonomi, nonché per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1, promuove e sostiene progetti di condivisione dell' ufficio ( co working).

3. Il Piano triennale prevede le misure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

#### Art. 20

(Interventi per l'imprenditoria giovanile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale e per creare nuova occupazione, la Regione promuove e sostiene la nascita di imprese giovanili anche favorendo l'orientamento all'imprenditorialità nei programmi nei percorsi formativi regionali.

2. I progetti di cui al comma 1 comprendono le iniziative proposte singolarmente o in gruppo dai giovani, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, e dirette a valorizzare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, nonché quelle proposte in settori fortemente innovativi e in settori tradizionali degli antichi mestieri, purchè dirette all'effettiva costituzione di un'impresa giovanile

3. Ai fini della presente legge per impresa giovanile si intende:

- a) l'impresa individuale con titolare di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e la maggioranza degli eventuali collaboratori e del personale della medesima età;
  - b) l'impresa collettiva con maggioranza dei soci, dei collaboratori e del personale di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e maggioranza del capitale sociale detenuta dai giovani della medesima età.
4. I progetti sono finanziati con contributi in conto capitale e in regime "de minimis", nel rispetto della normativa comunitaria, nei limiti del 50 per cento delle spese di avvio dell'iniziativa individuate come ammissibili dal regolamento.
5. La Regione sostiene altresì azioni dirette a favorire il ricambio generazionale nel sistema delle imprese della regione, anche mediante la predisposizione di servizi informativi e di consulenza.
6. I progetti di cui ai commi 1 e 5 possono prevedere la collaborazione e la sinergia con le università, gli enti di ricerca, le associazioni studentesche e quelle giovanili, nonché con le associazioni imprenditoriali operanti in regione.

#### Art. 21

##### (Interventi per promuovere stili di vita sani)

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:
- a) iniziative dirette ad informare, con il coinvolgimento diretto dei giovani e promuovere, anche mediante la tecnologia digitale, la conoscenza di stili di vita sani, di consumi consapevoli e la comprensione dei messaggi mediatici che li incentivano;
  - b) diffondere la cultura della legalità e la conoscenza del vivere civile per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.
  - c) promuovere progetti diretti a educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;
  - d) responsabilizzare i giovani sui comportamenti e sui fattori di rischio con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche nelle attività sportive;
  - e) prevenire e contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcol e tabacco nonché promuovere la conoscenza dei rischi e degli effetti correlati;
  - f) programmare interventi, in accordo con l'amministrazione scolastica, che promuovano la salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto;
  - g) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

h) promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo ai rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti e agli incidenti stradali;

i) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

k) diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani.

2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a bando.

3. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione del presente articolo, coordinate con le iniziative della Regione, degli enti locali, delle aziende sanitarie e delle istituzioni scolastiche.

#### Art. 22

##### (Interventi in ambito sociale e culturale)

1. La Regione promuove e sostiene nell'ambito sociale e culturale iniziative per:

a) valorizzare la creatività giovanile e del pluralismo di espressione;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale;

c) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

d) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, garantendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

e) creare reti di giovani artisti e di scambio a livello regionale, nazionale e internazionale;

f) diffondere la conoscenza in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla storia, alla cultura, e alle tradizioni anche locali;

g) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

h) valorizzare la creatività e l'espressività in tutte le sue manifestazioni, anche nell'ambito sociale;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia

k) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità europea e al contesto internazionale;

2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a bando.

3. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 23  
(Alfabetizzazione informatica)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso al mondo del lavoro della popolazione giovanile.

2. All'interno del Piano regionale Giovani sono previste specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.

Art. 24  
(Sostegno all'attività delle associazioni giovanili)

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 anche per il tramite del Piano regionale Giovani e assicura la priorità alle istanze presentate dalle associazioni per la promozione e il sostegno delle iniziative previste dagli articoli 21 e 22, svolte anche nei centri di aggregazione giovanile.

2. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 25  
(Sostegno dei centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti e degli arredi, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale, con particolare riferimento alle attività musicali, rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di

responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

Art. 26  
(Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile, durante la quale sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, dalle aggregazioni giovanili di cui all'articolo 13 e da altri enti senza finalità di lucro.
2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio "Giovani talenti emergenti".
3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Capo V  
INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 27  
(Fondo di garanzia per favorire le opportunità per i giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia professionale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il <<Fondo di garanzia per l'accesso al credito dei giovani>>, di seguito denominato <<Fondo per le opportunità dei giovani>>.
2. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani di età non superiore a trentacinque anni, provenienti da famiglie residenti nel Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.
3. I finanziamenti possono essere richiesti per le seguenti attività:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari anche con sede all'estero;

b) le spese di mantenimento per la partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

c bis) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali in favore di giovani, con priorità per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di realizzazione di progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per l'avviamento di attività professionali;

c ter) l'acquisizione di strumenti informatici, di partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, di abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, di acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e di ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento

d) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;

4. Il Fondo di cui al comma 2, previa convenzione con i principali istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a trentamila euro. Con apposito regolamento regionale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;

b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;

d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;

e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare l'ottantacinque per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del fondo.

5. Il Direttore centrale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.

6. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale competente in materia di affari finanziari.

7. Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari finanziari d'intesa con quelli all'istruzione, al lavoro e alla formazione, ed è composto da cinque componenti di cui almeno tre scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni

nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. Due componenti sono scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni. Il Presidente del Comitato di gestione è eletto fra i suoi componenti.

8. Gli interventi del Fondo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

9. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

## Capo VI

### STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

#### Art. 28

(Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta di cui all'articolo 7 e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

#### Art. 29

(Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene, anche con la concessione di contributi, la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nonché la formazione degli operatori.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi e sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6 e da enti privati senza fine di lucro.

3. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, delle aggregazioni giovanili, di cui all'articolo 8, e dei centri di aggregazione giovanile.

4. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente le informazioni in particolare nei seguenti settori:

a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;

- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;
- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) politiche abitative;
- f) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- g) salute e stili di vita sani,
- h) politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- k) associazionismo e volontariato;
- j) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- i) avviamento di attività imprenditoriali;
- l) opportunità di percorsi formativi e di lavoro all'estero;
- m) iniziative culturali e artistiche.

5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni relative ai settori indicati dal comma 3, attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse.

6. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani, ivi compresa la messa in rete dei siti, la formazione e la qualificazione degli operatori, nonché il monitoraggio delle attività.

7. Con regolamento regionale sono disciplinate le tipologie delle iniziative ammissibili a contributo, nonché i criteri e le modalità dell'intervento regionale. Condizione per l'accesso ai contributi è rappresentata dall'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 6.

#### Art. 30

(Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge)

1. La Regione svolge attività di orientamento, tutoraggio e consultiva, anche attivando seminari, studi e analisi, in particolare diretti a diffondere la conoscenza delle opportunità e delle prospettive future per i giovani che intendono ricorrere agli strumenti di incentivazione e di sostegno previsti dalla presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla struttura regionale competente per le politiche giovanili, in collaborazione con dell'Agenzia regionale del lavoro ed è a disposizione anche sul Portale regionale Giovani, mediante l'attivazione di un sito internet interattivo.

Capo VII  
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI

Art. 31  
(Clausola valutativa)

Capo VIII  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 32  
(Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento.

Art. 33  
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale di cui all'articolo 28.
3. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani che adotta il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 34  
(Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
2. In via generale, i contributi e gli altri incentivi economici a favore di imprese, previsti da leggi regionali, sono concessi, a parità di condizioni o di requisiti, in via prioritaria a favore di imprese giovanili.
3. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative ad immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6 e le aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 presentano l'elenco analitico della documentazione

giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

5. Il rinvio a leggi, regolamenti e ad atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

#### Art. 35 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio << Legge strumentale 2008 >>);

c) i commi 1 e 2 dell' articolo 6 legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

d) i commi da 1 a 6 dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 2009>>).

#### Art. 36 (Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per i giovani", ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelievo delle somme dal fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 37  
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 36, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 e del capitolo 8080 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese correnti" e "Fondo regionale per i giovani – spese correnti".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 36, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese di investimento" e del capitolo 8081 che si istituisce "per memoria" nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese d'investimento".

3. All'onere di euro 100.000 per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.8.1.3401 e capitolo 4712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Costituzione fondo di garanzia

Art. 38  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo I  
PARTE GENERALE

Art. 1  
(Principi e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani, concorre alla sua concreta realizzazione e alla creazione di una relazione sinergica tra giovani e adulti.
2. **La Regione persegue le finalità e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.**
3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
  - a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
  - b) favorire la partecipazione all'elaborazione di una politica condivisa a loro destinata;
  - c) riconoscere l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

Art. 2  
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:
  - ) promuove in ogni ambito la cultura del merito;
  - ) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, **l'integrazione tra formazione e lavoro**, la mobilità, **l'inserimento professionale**, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;
  - ) **promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione;**
  - ) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
  - ) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
  - ) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali;
  - ) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

- ) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza all'unione europea e favorisce la mobilità e gli scambi a livello europeo e internazionale;
- ) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;
- ) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
- ) ~~promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;~~
- ) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- ) promuove servizi per l'autonomia, **la conoscenza**, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario, ~~favorendo la creazione e la disponibilità per i giovani di idonei luoghi e strumenti che supportino lo sviluppo della loro personalità;~~
- ) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

Art. 3  
(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

Art. 4  
(Soggetti attuatori)

1. **Sono soggetti attuatori della presente legge i giovani e le realtà giovanili**, in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

Capo II  
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5  
(Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1, la Regione adotta il Piano regionale Giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo e le azioni a favore dei giovani,

in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla Direzione centrale competente, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani; alla predisposizione del Piano collaborano altresì le Direzioni centrali competenti nelle materie interessate, con l'apporto delle Province, dei Comuni, delle Università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali.

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, con il parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente ~~che si esprimono, rispettivamente entro quindici e trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini indicati, si prescinde dal parere.~~

4. Il Piano regionale Giovani è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul Portale regionale giovani.

#### Art. 6

(Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani, in coerenza con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per Provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) del Friuli Venezia Giulia. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale, è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo

3. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani, di cui all' articolo 7. Possono partecipare, altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, la Regione istituisce la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, nominata per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

- b) quattro rappresentanti degli studenti universitari, due per ciascuna delle Università regionali, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
  - c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
  - d) ~~i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, uno per ciascun partito e forza politica;~~**
  - e) quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
  - f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
  - g) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni imprenditoriali;
  - h) quattro rappresentanti, due dei quali designati dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche e due designati dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.
3. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita.

#### Art. 8

##### (Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

1. La Consulta, collabora alla stesura del Piano regionale Giovani, di cui all'articolo 5 svolge funzioni propositive, consultive e operative per le politiche regionali a favore dei giovani e, in particolare:
- a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
  - b) esprime pareri e proposte su richiesta della Regione;
  - c) collabora con il Portale regionale giovani e la rete degli Informagiovani;
  - d) promuove la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili e collabora con le consulte, i forum e le altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
  - e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
  - f) presenta annualmente una relazione sulle attività svolte, anche in collaborazione con la Regione, e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
  - g) presenta alla fine del proprio mandato una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;

- h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.
2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.
  3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.
  4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.
  5. La Consulta è regolarmente istituita con la designazione della maggioranza dei componenti.

**Art. 9**  
**(Forum provinciali e locali)**

~~1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l'istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso la Consulta regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all'articolo 8.~~

Art. 10  
(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti, in particolare, alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e internazionali, sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, sulle competenze e sul funzionamento delle organizzazioni internazionali ed europee, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.
4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani previsto all'articolo 28.

### CAPO III

#### ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

##### Art. 11

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.
2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

##### Art.12

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte da persone di età non superiore a trentacinque anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:
  - a) assenza dello scopo di lucro;
  - b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
  - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
  - d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

##### Art. 13

(Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.